

REGOLAMENTO (CE) N. 3112/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1993

recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti e l'ammasso privato dei vini liquorosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4 e l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93 ha istituito un regime di aiuti per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali delle isole minori del Mar Egeo; che è opportuno stabilire le necessarie modalità per la gestione di tale regime e per il controllo delle condizioni disposte dal Consiglio;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede la concessione di un aiuto per l'invecchiamento della produzione locale dei vini liquorosi di qualità e che è opportuno adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi da dividere per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁶⁾, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi;

considerando che tra gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2019/93 che possono incidere sulla produzione viticola figurano l'aiuto per l'invecchiamento dei vini e

l'aiuto per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d.; che è opportuno applicare il succitato coefficiente all'importo di tali aiuti;

considerando che, per garantire una corretta ed agevole gestione del regime di aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi, è necessario disporre l'obbligo per il produttore di concludere un contratto di invecchiamento per la durata di due anni almeno con l'organismo competente; che il pagamento dell'aiuto deve essere subordinato alla costituzione, in una sola volta, di una cauzione di buon fine di importo adeguato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 10 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽⁷⁾, si applica agli importi da versare nel quadro del presente regolamento; che è opportuno precisare il tasso da utilizzare per l'aiuto all'invecchiamento;

considerando che è opportuno prevedere l'applicazione di tali misure con l'inizio della campagna 1993/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Aiuto alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle isole minori del Mar Egeo

Articolo 1

L'aiuto forfettario per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d., previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93, è concesso, su richiesta dei viticoltori o delle loro associazioni o organizzazioni, per le superfici coltivate a viti di varietà idonee alla produzione di vini v.q.p.r.d. e che:

(1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(4) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

(5) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(6) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

(7) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.